

**ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE DEFINIZIONI
PREVISTE DALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, DEL DECRETO
(Art. 2, c. 2)**

1) Bevanda spiritosa:

reg. (UE) 2024/1143 – art. 2, par. 1, lett. b)

Una bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/787.

2) Comitato:

Il Comitato nazionale vini DOP e IGP, disciplinato dall'articolo 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

3) Consorzio di tutela riconosciuto:

Il consorzio di tutela di una o più DOP e/o IGP, gruppo di produttori costituito e riconosciuto in base a uno dei seguenti sistemi di riconoscimento di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143:

- per i vini, ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
- per le bevande spiritose, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154;
- per i prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, così come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

4) Denominazione di origine protetta (DOP) dei prodotti agricoli:

reg. (UE) 2024/1143 – art. 46, par. 1

Un nome che identifica un prodotto:

- a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;
- b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani intrinseci; e
- c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

5) Denominazione di origine protetta (DOP) dei vini:

reg. (UE) n. 1308/2013 – art. 93, par. 1, lett. a)

Un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013:

- i. la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;
- ii. originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;
- iii. ottenuto da uve che provengono esclusivamente da tale zona geografica;
- iv. la cui produzione avviene in detta zona geografica; e
- v. ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.

6) Denominazione di una razza animale:

reg. (UE) 2024/1143 – art. 2, par. 1, lett. j)

Il nome di una razza di cui al regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio che figura nei libri genealogici o nei registri genealogici. Per le specie non contemplate da tale regolamento, si intende il nome di una razza che figura nei libri genealogici o nei registri genealogici ai sensi del diritto nazionale. Tale denominazione è nella lingua o nelle lingue in cui è elencata alla data della domanda di registrazione dell'indicazione geografica in questione.

7) Denominazione di una varietà vegetale:

reg. (UE) 2024/1143 – art. 2, par. 1, lett. i)

Una designazione di una data varietà in uso comune o ufficialmente accettata in un catalogo nazionale o dell'Unione a norma delle direttive 2002/53/CE, 2002/55/CE, 2008/90/CE del Consiglio o del regolamento (EC) n. 2100/94 del Consiglio, nella lingua o nelle lingue in cui è utilizzata o elencata alla data della domanda di registrazione dell'indicazione geografica in questione.

8) Disciplinare:

reg. (UE) 2024/1143 – art. 2, par. 2, lett. a)

Ai fini del titolo II del regolamento (UE) 2024/1143 (“Indicazioni geografiche”), il documento di cui:

- i. all'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i vini;
- ii. all'articolo 22 del regolamento (UE) 2019/787 per le bevande spiritose;
- iii. all'articolo 49 del regolamento (UE) 2024/1143 per i prodotti agricoli.

9) D.O.C.:

La menzione tradizionale “denominazione di origine controllata”, usata in Italia per indicare che il vino reca una denominazione di origine protetta (DOP), ai sensi dell’articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 28, commi 1 e 2, della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

10) D.O.C.G.:

La menzione tradizionale “denominazione di origine controllata e garantita”, usata in Italia per indicare che il vino reca una denominazione di origine protetta (DOP), ai sensi dell’articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 28, commi 1 e 2, della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

11) Documento unico:

reg. (UE) 2024/1143 – art. 2, par. 2, lett. b)

Ai fini del titolo II del regolamento (UE) 2024/1143 (“Indicazioni geografiche”), un documento riepilogativo del disciplinare a cui si fa riferimento:

- i. all'articolo 95 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i vini;
- ii. all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/787 per le bevande spiritose;
- iii. all'articolo 50 del regolamento (UE) 2024/1143 per i prodotti agricoli.

12) Etichettatura:

reg. (UE) 2024/1143 – art. 2, par. 1, lett. c)

In relazione a tutti i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143, l'etichettatura come definita all'articolo 2, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1169/2011.

13) Fase di produzione:

reg. (UE) 2024/1143 – art. 2, par. 1, lett. d)

Qualsiasi fase di produzione, comprese quelle di materie prime, o trasformazione, preparazione o invecchiamento che si conclude nel momento in cui il prodotto è pronto per essere immesso sul mercato.

14) Gruppo di produttori:

reg. (UE) 2024/1143 – art. 32, par. 1, primo comma

Ai fini del titolo II del regolamento (UE) 2024/1143 (“Indicazioni geografiche”), un gruppo di produttori dello stesso prodotto o degli stessi prodotti, a prescindere dalla sua forma giuridica, che soddisfa i criteri seguenti:

- a) svolge compiti a norma del regolamento (UE) 2024/1143, compreso almeno uno dei compiti di cui all'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143;
- b) è istituita su base volontaria su iniziativa dei produttori ed è da questi composta; e
- c) è organizzata democraticamente e controllata dai suoi membri.

reg. (UE) 2024/1143 – art. 55, par. 1

Ai fini del titolo III del regolamento (UE) 2024/1143 (“Specialità tradizionali garantite”), un gruppo, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita da produttori del medesimo prodotto o dei medesimi prodotti. È istituita su iniziativa dei produttori in funzione della natura del prodotto o dei prodotti interessati. Un gruppo di produttori opera in maniera trasparente e non discriminatoria. È inoltre organizzata democraticamente e controllata dai suoi membri.

15) Gruppo di produttori richiedente:

reg. (UE) 2024/1143 – art. 9, par. 1, secondo periodo, 2 e 3

Ai fini del titolo II del regolamento (UE) 2024/1143 (“Indicazioni geografiche”), un gruppo, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituito da produttori del medesimo prodotto il cui nome è proposto per la registrazione.

Un'autorità designata da uno Stato membro può essere considerata un gruppo di produttori richiedente per quanto riguarda le indicazioni geografiche di una bevanda spiritosa qualora per i produttori interessati non sia possibile costituire un gruppo per motivi legati al numero, all'ubicazione geografica o alle caratteristiche organizzative degli stessi. In tale caso la domanda di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 indica tali motivi.

Un singolo produttore può essere considerato un gruppo di produttori richiedente se è dimostrato che sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) tale produttore è l'unico produttore disposto a presentare una domanda di registrazione di un'indicazione geografica;
- b) la zona geografica interessata è definita sulla base del legame di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2024/1143, all'articolo 94, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 22, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/787 e non sulla base dei confini della proprietà; e
- c) la zona geografica interessata presenta caratteristiche che differiscono in modo apprezzabile da quelle delle zone limitrofe o le caratteristiche del prodotto sono diverse da quelle dei prodotti delle zone limitrofe o, per quanto riguarda le indicazioni

geografiche di una bevanda spiritosa, la bevanda spiritosa presenta una specifica qualità, reputazione o altre caratteristiche che sono chiaramente attribuibili alla sua origine geografica.

reg. (UE) 2024/1143 – art. 56, par. 1, secondo periodo

Ai fini del titolo III del regolamento (UE) 2024/1143 (“Specialità tradizionali garantite”), un gruppo di produttori richiedente è un gruppo, indipendentemente dalla sua forma giuridica, composta da produttori dello stesso prodotto il cui nome è proposto per la registrazione o da un singolo produttore se la persona interessata è l'unico produttore disposto a presentare una domanda.

16) ICQRF:

Il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

17) I.G.T.:

La menzione tradizionale “indicazione geografica tipica”, usata in Italia per indicare che il vino reca una indicazione geografica protetta (IGP), ai sensi dell’articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 28, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

18) Indicazione geografica delle bevande spiritose:

reg. (UE) 2019/787 – art. 3, punto 4)

Un’indicazione che permette di identificare una bevanda spiritosa come originaria del territorio di un paese, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche della bevanda spiritosa siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.

19) Indicazione geografica protetta (IGP) dei prodotti agricoli:

reg. (UE) 2024/1143 – art. 46, par. 2

Un nome che identifica un prodotto:

- a) originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati;
- b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche; e
- c) la cui produzione si svolge, per almeno una delle sue fasi, nella zona geografica delimitata.

20) Indicazione geografica protetta (IGP) dei vini:

reg. (UE) n. 1308/2013 – art. 93, par. 1, lett. b)

Un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che identifica un prodotto di cui all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013:

- i. le cui qualità, reputazione o altre caratteristiche specifiche sono attribuibili alla sua origine geografica;
- ii. originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati;
- iii. ottenuto con uve che provengono per almeno l’85 % esclusivamente da tale zona geografica;

- iv. la cui produzione avviene in detta zona geografica; e
- v. ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.

21) Ministero:

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

22) Nomenclatura combinata:

reg. (UE) 2024/1143 – art. 2, par. 1, lett. k)

La nomenclatura delle merci istituita dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87.

23) Operatore:

reg. (UE) 2024/1143 – art. 2, par. 1, lett. e)

Una persona fisica o giuridica che svolge attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare.

24) Organismo delegato:

reg. (UE) 2024/1143 – art. 2, par. 1, lett. g)

Un organismo delegato, come definito all'articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2017/625, che certifica il rispetto del disciplinare dei prodotti designati da indicazioni geografiche o specialità tradizionali garantite.

25) Prodotti agricoli:

reg. (UE) 2024/1143 – art. 5, par. 1, secondo comma

Ai fini del titolo II del regolamento (UE) 2024/1143 (“Indicazioni geografiche”), i prodotti alimentari e i prodotti della pesca e dell’acquacoltura, che figurano nei capitoli da 1 a 23 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87, nonché i prodotti agricoli che figurano nelle voci della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2024/1143, tranne i vini e le bevande spiritose.

reg. (UE) 2024/1143 – art. 51, secondo comma

Ai fini del titolo III del regolamento (UE) 2024/1143 (“Specialità tradizionali garantite”), i prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I TFUE e gli altri prodotti alimentari e agricoli elencati nell’allegato II del regolamento (UE) 2024/1143.

26) Prodotto trasformato:

reg. (UE) 2024/1143 – art. 2, par. 1, lett. f)

Un prodotto trasformato quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera o), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

27) Regione (o Regioni):

La Regione o le Regioni oppure le Province autonome di Trento e/o di Bolzano nel cui territorio amministrativo ricade la zona geografica così come definita nel disciplinare della pertinente indicazione geografica.

28) Schedario viticolo:

Lo schedario viticolo di cui all'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

29) Specialità tradizionale garantita (STG) dei prodotti agricoli:

reg. (UE) 2024/1143 – art. 53, par. 1 e 2

Un nome è ammesso a beneficiare della registrazione come “specialità tradizionale garantita” se designa un prodotto:

- a) ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto; oppure
- b) ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

Affinché un nome sia registrato come “specialità tradizionale garantita”, esso deve:

- a) essere stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto; oppure
- b) designare il carattere tradizionale del prodotto.

30) Sistema di controllo:

Le attività di verifica del rispetto del disciplinare previste:

- dall'articolo 39, paragrafo 3, e dall'articolo 72, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1143, rispettivamente, per le denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e le indicazioni geografiche delle bevande spiritose e per le specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli;
- dall'articolo 116-bis del regolamento (UE) n. 1308/2013, per le denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette dei vini.

31) Sistema di riconoscimento dei gruppi di produttori:

reg. (UE) 2024/1143 – art. 33, par. 1

Sistema di riconoscimento applicabile dagli Stati membri, oltre a quanto disposto dall'articolo 32 del regolamento (UE) 2024/1143, a tutti i gruppi di produttori i cui membri producono un prodotto designato da un'indicazione geografica o ai gruppi di produttori che producono determinate categorie di prodotti designati da indicazioni geografiche. Un gruppo di produttori può essere riconosciuto solo su richiesta. Nel quadro del sistema di riconoscimento, le autorità e i produttori di cui, rispettivamente, all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 sono considerati gruppi di produttori riconosciuti.

32) Termine generico:

reg. (UE) 2024/1143 – art. 2, par. 1, lett. h)

Il nome di un prodotto che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente prodotto o immesso sul mercato, è diventato il nome comune di un prodotto nell'Unione.

33) Tradizionale:

reg. (UE) 2024/1143 – art. 2, par. 3

Ai fini del titolo III, capo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 (“Specialità tradizionali garantite”), l'uso storico comprovato del nome da parte dei produttori di una comunità per un periodo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all'altra. Tale periodo deve essere di almeno 30 anni e tale uso può comportare modifiche rese necessarie dall'evoluzione delle pratiche igieniche e di sicurezza e da altre pratiche pertinenti.

34) Vini:

reg. (UE) 2024/1143 – art. 2, par. 1, lett. a)

I prodotti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.